



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

TRIBUNALE FEDERALE

Nel procedimento n. 1/2024 ruolo Tribunale Federale

promosso da:

il Procuratore Federale Badminton

contro

Mark Obermeier

- incolpato -

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Francesco Macrì (Presidente)

Avv. Francesco Pignatiello (Componente)

Avv. Luca Rinaldi (Componente)

A scioglimento della riserva assunta, emette la seguente

Decisione

Con atto di deferimento in data 30.09.2024, il Procuratore Federale chiedeva la fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta Mark Obermeier, nato a Lorrach, in Germania, il 21.04.2005, poiché, in esito ad accertamenti svolti dall'Ufficio Tesseramenti, emergeva che il predetto incolpato fosse stato tesserato nello stesso anno solare (2021) presso la federazione italiana per la A.S.D. SSV Bozen e presso la federazione tedesca per il BC Eimeldingen, così incorrendo nella violazione dell'art. 2.25 del Regolamento Organico Badminton che così recita: *“Il cittadino straniero comunitario può essere tesserato alla F.I.Ba. (...) nella qualità di socio agonistico di un'A.S.A. in qualsiasi momento, con dichiarazione della cessazione del tesseramento per una federazione estera”, avendo partecipato nell'anno 2021 ad un torneo individuale italiano, con contestuale tesseramento presso la A.S.D. SSV Bozen, quantunque già tesserato in Germania presso il BC Eimeldingen*”.

Si leggeva ancora nell'atto di deferimento che il Procuratore Federale aveva iscritto la posizione disciplinare dell'atleta in data 1.02.2024, che in data 28.02.2024 si erano svolti senza esito gli interrogatori dei sigg.ri Mark Obermeier e della sig.ra Evi Seebacher-Gazzanelli, assenti a tale invito, e che, nel termine concesso con l'atto di intendimento di deferimento del 26 marzo 2024, l'incolpato non aveva inviato alcuna memoria difensiva.

Si chiedeva pertanto la fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare rubricato come in atti per l'irrogazione della sanzione disciplinare ritenuta congrua e di giustizia a carico dell'incolpato per la violazione contestata ovvero l'adozione da parte dello stesso di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.

All'udienza del 27 novembre 2024, compariva solo l'incolpato che rappresentava di essere attualmente tesserato per la ASD SSV Bozen e per la società tedesca Heimeling, di avere



forse partecipato ad una sola competizione nel 2024 per la società italiana, esattamente nel gennaio 2024 per quanto ricordasse, e di aver partecipato ad altre due competizioni per la società tedesca nei mesi scorsi. Dichiarava altresì di essere ritornato in Germania ad agosto 2024 e di non aver risposto alla convocazione del Procuratore poiché non informato di tale invito dal Club di Bolzano presso cui aveva fissato il domicilio. Dichiarava ancora, per quanto ricordasse, di aver letto il contenuto di una memoria difensiva predisposta dal club ma di non condividerne il contenuto.

All'esito dell'udienza, il Tribunale disponeva l'acquisizione dei documenti attestanti il tesseramento dell'atleta e degli altri atti di indagine espletati dalla Procura federale, riservando la decisione.

La richiesta di sanzione a carico dell'atleta risulta improcedibile a causa dell'intervenuta estinzione dell'azione disciplinare per decorso dei termini di regolamento.

Sintetizzando i fatti rilevanti ai fini del presente procedimento disciplinare risulta che:

- In data 9 novembre 2021, il Badminton Club Milano segnalava l'irregolarità del doppio tesseramento dell'Obermeier chiedendo riscontro alla Federazione;
- In data 3 marzo 2022, l'Associazione tedesca Badminton confermava che l'atleta era tesserato per il 2021 per il club tedesco BC Eimeldingen;
- In data 1 febbraio 2024 il Procuratore Federale apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta ai sensi dell'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 105 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIBA;
- In data 28 febbraio 2024 si svolgeva l'audizione dell'atleta senza esito per sua assenza;
- In data 26 marzo 2024 la Procura Federale comunicava l'intenzione di procedere al deferimento dell'atleta per violazione dell'art. 2.25 del Regolamento Organico assegnando allo stesso il termine di dieci giorni per il deposito di memorie difensive;
- In data 30.09.2024 il Procuratore Federale notificava atto di deferimento nei confronti dell'atleta per violazione del divieto di doppio tesseramento nello stesso anno solare 2021.

Così riassunti i fatti, il Tribunale osserva che il lasso di tempo decorso tra l'intenzione di procedere al deferimento disciplinare espressa dal Procuratore e la conseguente conforme determinazione del medesimo con richiesta di fissazione dell'udienza sia maggiore del termine di giorni trenta previsto dall'art. 106.4 del Regolamento di Giustizia Badminton che, in analogia a quanto disposto dall'art. 44.4 del Codice di Giustizia CONI, così testualmente recita: *"Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento"*

Dunque, sia a partire dalla data dell'audizione dell'incolpato (28.02.2024) che dal termine successivo concesso per il deposito di una memoria difensiva (26.03.2024), il deferimento del Procuratore veniva depositato oltre il termine di trenta giorni previsto dalla norma riportata (30.09.2024).

L'art. 107.1 del medesimo Regolamento prevede che il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal Regolamento in vigore, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare, analogamente a quanto previsto dall'art. 45.1 del Codice di Giustizia CONI.

Il Tribunale ritiene che detto termine previsto dal Codice di Giustizia CONI e dal Regolamento di Giustizia Badminton abbia natura perentoria e che pertanto il potere di sanzione del Procuratore si sia estinto.

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it;
fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004





La perentorietà dei termini del procedimento disciplinare è stata determinata dal Collegio di Garanzia, sezioni unite, con pronuncia n. 17 del 14 aprile 2022, cui il Tribunale ritiene di aderire. In particolare, il Tribunale ritiene che, in assenza di previsione specifica del regolamento federale in ordine alla natura ordinatoria ovvero perentoria dei termini del procedimento disciplinare, vada preferita la seconda fattispecie poiché la stessa perentorietà del termine non può essere esclusa per il solo fatto che la norma non lo preveda ma deve essere valutata alla luce dello scopo e della funzione da essa perseguita. Conseguentemente, *“il ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quello di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell’indagato e, dunque, di giustizia sostanziale impone di ritenere che i termini ex art. 44 comma 4, 45 comma 1 e 47 comma 3 CGS del CONI siano perentori e che la loro mancata osservanza determini la decadenza del potere di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale e dunque l’inefficacia degli atti compiuti”* (Collegio di Garanzia, n. 17/2022).

E se lo scopo della fissazione dei termini è quello di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato, evitando che questi resti assoggettato per un tempo indeterminato alle indagini della Procura, i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico dei tesserati e/o affiliati devono essere certi, così come le conseguenze dell’inutile decorso degli stessi.

Ritenuto pertanto che l’azione disciplinare con riferimento alla violazione del divieto di doppio tesseramento per l’anno 2021 sia divenuta improcedibile, e quindi inefficaci gli atti di indagini ad essa contestazione riferita, il Tribunale osserva che l’atleta all’udienza ha dichiarato di essere ancora contemporaneamente tesserato per l’associazione italiana e tedesca per il 2024, presumibilmente senza soluzione di continuità sino ad oggi. Sulla base di tali dichiarazioni, il Tribunale rimette gli atti del giudizio alla Procura federale per l’accertamento di eventuali ulteriori violazioni commesse dall’atleta Mark Obermeier in relazione al divieto di cui all’art. 2.25 del Regolamento Organico Badminton.

p.q.m.

Il Tribunale federale dichiara estinta l’azione disciplinare nei confronti di Mark Obermeier con riferimento alla violazione dell’art. 2.25 del Regolamento Organico Badminton in riferimento all’anno 2021.

Rimette gli atti alla Procura Federale Badminton per l’accertamento di eventuali violazioni del regolamento medesimo a carico di Mark Obermeier per il periodo dal 2022 al 2024.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e al Segretario Generale.

Così deciso in videoconferenza il giorno 10 dicembre 2024 e sottoscritto da ciascuno dei componenti del Tribunale nel proprio luogo di domicilio professionale e nella data indicata nella sottoscrizione digitale.

Il Presidente

Avv. Francesco Macrì



Avv. Francesco Pignatiello
Componente

Avv. Luca Rinaldi
Componente

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it;
fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico